

## *La parola ai Volontari*

### **Comitato promotore per un percorso partecipato di riforma del Terzo Settore**

Nell'intento di contribuire all'elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma del TS (Terzo Settore), i firmatari del presente documento, concretamente impegnati a vario titolo nel mondo del Volontariato, propongono un percorso partecipato che coinvolga tutti gli attori interessati, come è avvenuto per la legge stessa la cui emanazione è stata preceduta da una consultazione del Governo e da una discussione che ha impegnato il Parlamento e il mondo del Volontariato e del TS anche in specifiche audizioni.

La Legge n. 106/2016 ribadisce i principi fondanti per il Volontariato e il TS italiano. L'articolo 1 richiamando i valori costituzionali stabilisce che siano riconosciute organizzazioni di volontariato e/o di TS quelle che "in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

Questo nostro intervento nasce dalla profonda preoccupazione che ci ha procurato la lettura di un testo che sta circolando definito *Schema di decreto legislativo recante "misure di sostegno allo sviluppo del terzo settore"* nel quale si evidenziano contrasti con quanto affermato nella legge delega, né tantomeno si individuano criteri per la definizione delle "attività di interesse generale".

Vogliamo segnalare i principali aspetti di quello *Schema* che ci paiono critici, utilizzando per brevità le stesse sigle presenti nello *Schema* (ONC, Organismo Nazionale di Controllo; OTC, Organismo Territoriale di Controllo; FUN, Fondo Unico Nazionale; FOB, Fondazioni di Origine Bancaria):

**Art. 2.** Il voler considerare reti associative di secondo livello solo quelle che "associano direttamente o indirettamente un numero non inferiore a 500 enti..." ci vede totalmente contrari perché con questo assurdo criterio si taglierebbero fuori moltissime reti di volontariato, pure importanti e significative che nel nostro Paese operano da tempo sui territori e a livello nazionale realizzando e promuovendo "attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita..."

**Art. 3.** Il riferimento in più parti dello *Schema* ad un'unica "Associazione degli enti del Terzo settore" che dovrebbe tra l'altro provvedere a diverse nomine, sembra presupporre ora e per sempre un monopolio della rappresentanza del Volontariato e del TS, che contrasta innanzitutto con la libertà associativa sancita dalla Costituzione della Repubblica, ma contrasta anche con la realtà che conta, sia a livello nazionale e ancor più nei territori le diverse forme di rappresentanza del Volontariato. Inoltre, il Consiglio nazionale del TS sembra non tenere assolutamente conto dei limiti e delle criticità più volte segnalate rispetto all'Osservatorio Nazionale per il volontariato, riguardanti: le necessarie procedure democratiche nel comitato e nel suo funzionamento, salvaguardandone l'autonomia e superando una dimensione puramente consultiva. Infine rileviamo che nulla è previsto riguardo le forme di partecipazione a livello territoriale.

**Art. 5.** La Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo solo con determinazione di principi, criteri direttivi e oggetti definiti, mentre nello *Schema* appaiono organismi e procedure rispetto alle quali il Parlamento non ha dato delega. La Legge n. 106/2016 nello stabilire una "revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato" ha fatto esplicito riferimento all'attuale art. 15 della L. 266/91 indicando con precisione gli ambiti nei quali la revisione andava attuata:

- tra queste indicazioni non c'è la *totale perdita del carattere regionale di tali fondi* indicata dall'art. 15, ma l'"applicazione di elementi di perequazione territoriale", quindi più che un FUN a cui affluiscono tutti i fondi si dovrebbe costituire un fondo nazionale per la perequazione, stabilendo che una parte dei fondi (oggi è il 50%) sia attribuita alle regioni dove essi originano;

- la legge delega prevede “organismi regionali e sovraregionali tra loro coordinati” e non invece un organismo di controllo nazionale (ONC) con poteri assoluti, dove per altro controllati e controllori siedono allo stesso tavolo. Occorre infine individuare criteri democratici di nomina degli organi di controllo che garantiscano un’effettiva rappresentanza.

La funzione degli organi di controllo è legittima e necessaria se ad essa ci si attiene, senza stabilire gli indirizzi strategici da perseguire, provvedendo “alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti”, non stabilendo e controllando le scelte strategiche, la cui determinazione l’art. 15 della L. 266/91 assegna al Volontariato stabilendo che si tratta di “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti”.

Ad essere coerenti con la legge delega la logica di rapporto tra nazionale e regionale andrebbe ribaltata, tenendo conto che il mondo del volontariato è profondamente radicato nel territorio, da cui trae forza e legittimità.

- Nella legge delega non si parla di abolizione del comma 3 dell’art. 15 della L. 266/91, ed è questo un aspetto particolarmente importante, perché la Corte Costituzionale a suo tempo stabilì con due sentenze (75 e 355 del 1992) che l’essere volontari è un diritto fondamentale del cittadino, garantito dai servizi dei CSV e che va regolato dallo Stato. Quindi i criteri di istituzione e funzionamento dei CSV debbono essere definiti con decreto ministeriale e non da una fondazione di diritto privato.

Infine, per quanto riguarda *le risorse e il loro uso* constatiamo che secondo lo *Schema*:

- l’indicazione che ai costi fissi di organizzazione e funzionamento dei CSV non possa essere destinata una quota superiore al 30% delle risorse del FUN annualmente conferite, significherebbe affidare l’erogazione dei servizi a personale esterno o precario, con conseguenze sulla precarietà del lavoro e il licenziamento della maggior parte del personale attuale;
- i costi degli organi di controllo invece di diminuire come proposto nel dibattito parlamentare aumenterebbero;
- l’attribuzione di una quota rilevante delle risorse all’ “Associazione nazionale dei CSV” è erogata senza i controlli e senza obblighi di fornire servizi alle reti nazionali che oggi ne sono prive, con il possibile esito di sottrarre risorse al territorio;
- infine, se si deve apprezzare positivamente la stabilizzazione dei fondi per il sistema dei CSV attuando quanto stabilito dalla legge delega, non si può non rilevare che l’allargamento dei servizi a tutti i volontari del TS e l’esigenza ormai matura di una seconda generazione di servizi al passo con il ruolo oggi svolto dal volontariato in Italia, pone un problema rilevante circa le risorse.

In conclusione, ci preme sottolineare che ci siamo soffermati sui punti che a noi appaiono più critici dello *Schema* in circolazione, al fine di fornire esempi di come i problemi non si risolvano solo con l’approvazione di una legge delega, infatti il meccanismo attuativo è estremamente importante.

Inoltre, il confronto con chi è impegnato nel territorio, nella pratica sociale, nello studio del mondo del Volontariato e del TS, con le istituzioni territoriali, appare essenziale per una buona attuazione della L. 106/2016.

Noi ci impegniamo ad organizzare momenti di confronto nel territorio, momenti di studio e tutto quanto possa permettere nello spirito della legge, di rafforzare il ruolo della Cittadinanza attiva, del Volontariato e del TS nel nostro Paese, secondo il principio di sussidiarietà sancito dalla nostra Costituzione.

Roma 25 gennaio 2017